

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 1950

(71^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione, e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione » (N. 1082-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

ROMANO Domenico, *relatore* Pag. 712
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 712

« Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (N. 1195):

TOSSELLI, *relatore* 713

« Miglioramenti delle pensioni della gente di mare » (N. 1172) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, *relatore* 719, 722
TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 719, 720, 721
FERRARI 720

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, relativo alle provvidenze per il recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate » (N. 1203) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MASSINI Pag. 723
TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 723
FERRARI 724

(Seguito della discussione e approvazione)

« Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 1036) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 714
FERRARI 715, 717
TOMMASINI 715, 717
UBERTI 716
RICCI Mosè, *relatore* 717

(Discussione e rinvio)

« Modificazione del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore » (N. 1111):

FERRARI 718
LODATO 718

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Lopardi, Mancini, Mariotti, Massini, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Sono presenti altresì il senatore Uberti, l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Sta-

to per i lavori pubblici e l'onorevole Tambroni, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

GENCO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione, e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione** » (N. 1082-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « **Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione, e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione** »

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Domenico, relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La nostra Commissione aveva approvato in sede deliberante un disegno di legge che stabiliva uno storno di 50 milioni dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esecuzione di lavori a pagamento differito. Questo disegno di legge fu emendato dalla Camera nel senso che si è voluto stabilire che alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, si può provvedere anche con appalti diretti. Infatti il nuovo articolo 1, aggiunto dalla Camera dei deputati, dice: « Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui

alla legge 12 luglio 1949, n. 460 ». Il nuovo articolo 2 poi, aggiunto anch'esso dalla Camera dei deputati, stabilisce che il tasso di interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualità trentennali per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, sarà uguale al saggio ufficiale di sconto, vigente al momento della presentazione dell'offerta.

Gli altri articoli, che, naturalmente, sono diventati articoli 3, 4 e 5, sono gli stessi del disegno di legge da noi approvato, per cui non ho alcuna osservazione da fare.

Considerato che i due articoli aggiuntivi approvati dalla Camera migliorano evidentemente il testo e il contenuto del disegno di legge, io ne propongo l'approvazione all'onorevole Commissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Soltanto per un eccesso di scrupolo vorrei chiarire la ragione per cui alla Camera dei deputati, con l'approvazione del Governo, si è modificato questo disegno di legge, aggiungendovi due altri articoli.

Si tratta in sostanza di questo: nell'applicazione della legge n. 460 relativa alle opere a pagamento differito si sono incontrate alcune difficoltà di ordine pratico e di ordine interpretativo, soprattutto in merito agli appalti diretti. La legge n. 460 parla di opere a pagamento differito mediante concessione; siccome molte di queste opere non si prestano alla concessione, in quanto sono di stretta competenza dello Stato, per cui non si vede né l'opportunità né l'utilità della concessione, comportando essa certe maggiori libertà per il concessionario, che non è appunto il caso di concedere, si è ritenuto opportuno di chiarire, specie per una maggiore tranquillità in ordine ai controlli, che queste opere si possono assegnare anche con l'appalto diretto e non con la concessione.

Per quanto concerne l'articolo 2, la questione era molto più grave, poichè in pratica era stata immobilizzata l'attività del Ministero in ordine a questa legge ed eravamo arrivati ad una sospensione di tutte le gare. Si è sollevata, da parte di qualche organo di controllo, la questione del tasso di interesse. La legge, come

voi sapete, stabilisce che il tasso di interesse da corrispondere per queste opere a pagamento differito debba essere uguale al saggio ufficiale di sconto, aumentato al massimo di un punto. L'interpretazione che il Ministero aveva dato, e che poi era conforme a tutta una vecchia prassi, era quella che una volta fissato il tasso di interesse nel momento in cui veniva fatta la concessione, quel tasso fosse definitivo. Viceversa era poi nata la curiosa interpretazione che il tasso di interesse, essendo legato al saggio ufficiale di sconto, dovesse eventualmente variare nel tempo. Voi capite benissimo che cosa ne derivava: le imprese appaltatrici o concessionarie, gli istituti finanziari non avendo una garanzia, una certezza del tasso di interesse per l'avvenire, tentavano di cautelarsi proponendo delle condizioni enormemente più gravose. Ed allora, per quanto ad avviso del Ministero non dovesse essere necessario un chiarimento, poichè è evidente che quando si stabilisce un tasso di interesse per una determinata operazione, esso rimane invariato fino alla estinzione dell'operazione stessa, tuttavia per evitare questa difficoltà interpretativa che aveva determinato una sospensione negli appalti delle opere pubbliche, si è ritenuto opportuno approfittare di questo disegno di legge per chiarire tale questione e per consentire in conseguenza la ripresa dell'attività in ordine ai fini di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo ora all'esame degli articoli aggiunti dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

(È approvato).

Art. 2.

Per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949 n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, il tasso, di interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualità trentennali sarà uguale al saggio ufficiale di sconto, vigente al momento della presentazione dell'offerta intesa ad ottenere la concessione o l'aggiudicazione dell'appalto, aumentato di non più di un punto.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso e cioè comprendente sia gli articoli testè votati che quelli già a suo tempo approvati dal Senato e non modificati dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte** » (N. 1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, relatore. Perchè la Commissione sia al corrente dell'oggetto di questo disegno di legge, è bene precisare che l'Ente portuale Savona-Piemonte è sorto per iniziativa delle tre provincie: Torino, Cuneo e Savona; e lo scopo e le finalità di esso sono precisate nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, il quale suona: « L'Ente ha il compito di:

1) promuovere l'incremento del movimento portuale;

2) promuovere il miglioramento, l'ampliamento e la sistemazione del bacino Savona-Vado e delle relative opere portuali;

3) promuovere il miglioramento delle comunicazioni tra il porto e il retroterra;

4) provvedere alla manutenzione ordinaria e a servizi di polizia e di illuminazione del porto;

5) provvedere alla costruzione e alla gestione degli impianti sulle aree portuali, che vengano eventualmente concesse dalle amministrazioni competenti ».

All'Ente portuale è stata data la facoltà, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo, d'imporre e di riscuotere una tassa portuale di lire 5 per tonnellata delle merci imbarcate e sbarcate, per sopperire alle spese cui esso deve andare incontro. Questo contributo di 5 lire faceva ammontare le entrate annue dell'Ente ad una somma globale di 15 milioni, con cui esso ha ottemperato ad una parte dei suoi impegni. Oggi, potendosi constatare che questo Ente portuale ha dato una prova positiva della sua utilità, il Ministro dei lavori pubblici ha ritenuto di dover proporre una proroga alla sua esistenza per ulteriori 15 anni, proponendo contemporaneamente l'aumento della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate da lire 5 a lire 15 a tonnellata. L'Ente portuale è chiamato a provvedere all'esercizio della illuminazione portuale ed alla pulizia delle calate del porto, oltre che alla manutenzione ordinaria, per un complesso di spese che raggiungono circa i 25 milioni.

Il disegno di legge è composto di due articoli; considerando le ragioni che lo hanno suggerito e la sua impostazione, il relatore ne propone all'onorevole Commissione l'approvazione nel testo proposto dal Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha facoltà di imporre e di riscuotere per anni 15 dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.

Tale tassa sarà accertata e riscossa con le modalità già stabilite dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1697.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente portuale provvede per la durata di 15 anni, a decorrere dal 1° luglio 1950, all'esercizio dell'illuminazione portuale ed alla pulizia delle calate del porto.

I lavori per l'ordinaria manutenzione delle opere portuali formeranno oggetto di apposite convenzioni da stipulare fra la Amministrazione dei lavori pubblici, di concerto con quella del tesoro, e l'Ente portuale.

Gli impegni assunti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria fino a tutto l'esercizio 1949-1950, per i titoli di cui al presente articolo, rimarranno a carico dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione a detto Provveditorato.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Colasanto ed altri: « Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 1036) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Per dovere di lealtà e di correttezza, debbo comunicare alla Commissione che in merito a questo disegno di legge di iniziativa del deputato Colasanto ed altri, sul quale io non ho nascosto le mie perplessità, che del resto erano condivise da tutta la Commissione, mi sono pervenute due lettere da parte dell'onorevole Ministro Spataro, delle quali la seconda in forma ufficiale, che suona così: « Avrei voluto essere presente alla discussione del disegno di

legge relativo alla sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, già approvato dalla Camera dei deputati, ma la coincidenza della riunione del Consiglio dei Ministri nello stesso giorno me lo impedisce, mentre mi trovo nella impossibilità di far trovare presente alla discussione il Sottosegretario Galati, che è impegnato altrove. Prego pertanto di scusare anche presso gli altri onorevoli senatori facenti parte della Commissione, la mia assenza e di fare presente agli stessi i chiarimenti che desidero darti in merito a questo provvedimento.

« Il provvedimento predetto è stato proposto su iniziativa parlamentare ed è stato accettato dal mio Ministero e dal Ministero del tesoro, essendovi state apportate le modifiche necessarie per renderlo particolarmente utile alla Amministrazione e alla categoria dei fattorini che sono la classe più modesta del personale postelegrafonico, senza peraltro arrecare alcun pregiudizio all'erario statale e quindi nessun aumento di spese. Infatti, il disegno di legge non modifica l'attuale numero dei fattorini in servizio, nè modifica l'attuale sistema di retribuzione a pagamento proporzionato ai « pezzi » di corrispondenza distribuiti, che l'esperienza ha rilevato come il più rispondente alle esigenze del servizio. Viene invece assicurata ai fattorini stessi, dopo due anni di esperimento favorevole, una stabilità di impiego che prima non avevano, attraverso l'inquadramento in un ruolo speciale, dal quale poi, entro determinate percentuali, potranno accedere al ruolo superiore del personale subalterno, dopo una certa anzianità di servizio, sempre nei limiti dei posti disponibili preesistenti nel ruolo stesso.

« Il provvedimento corrisponde ad una lunga aspirazione degli interessati, da tempo sostenuta dalla organizzazione di categoria. Dopo l'approvazione da parte della Camera io stesso ne ho dato notizia al Senato, facendo però presente che doveva essere approvato da codesta Commissione.

« Debbo infine aggiungere che il provvedimento stesso non preclude al Ministero la facoltà di dare in appalto di imprese private il recapito dei telegrammi in quelle sedi in cui se ne verificasse l'opportunità. Il recapito dei

telegrammi da parte dei fattorini è previsto dal disegno di legge come una facoltà e non come un obbligo.

« Confido pienamente nel tuo interessamento, ti ringrazio, eccetera ».

Quindi il Ministro Spataro dice che è pienamente d'accordo e che in merito c'è anche il consenso del Ministero del tesoro. Però il Presidente della 5ª Commissione del Senato, senatore Paratore, ha dichiarato di voler esaminare meglio questo disegno di legge, per cui solleciterebbe un rinvio della sua discussione.

FERRARI. Questo disegno di legge giace dinanzi alla nostra Commissione, se non erro, da due mesi ed ogni volta che viene in discussione con un motivo o con l'altro, sempre legittimi, è rinviato. Oggi, dopo l'illustrazione di esso da parte del Ministro interessato, illustrazione sollecitata dal nostro onorevole Presidente, che tranquillizza completamente la Commissione, io proporrei di discuterlo ed eventualmente di approvarlo. Io vorrei sempre poter accedere alle richieste del Presidente della 5ª Commissione, senatore Paratore, poiché esse sono sempre motivate dal desiderio di poter meglio chiarire le posizioni e di dare un parere definitivo in piena coscienza sui vari disegni di legge, ma mi pare che nel caso particolare la richiesta del senatore Paratore sia un po', per lo meno, fuori tempo, nel senso che, di fronte ad un disegno di legge modestissimo nella sua entità finanziaria e nel suo oggetto, non portando onere al bilancio del Ministero cui si riferisce, non possiamo attendere oltre, pur esprimendo il riguardo dovuto al Presidente Paratore. Perciò io penso — e lo riaffermo — che noi possiamo e dobbiamo decidere definitivamente oggi stesso.

Io avrei anche da proporre alcuni emendamenti, ma mi riservo di farlo in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Fin d'ora comunque, onorevole Ferrari, le faccio presente che, se modificiamo il testo del disegno di legge, bisogna rimandarlo alla Camera.

TOMMASINI. Io, quando si tratta di sistemazioni, sono sempre d'accordo, ma, nel caso specifico mi preoccupa di alcuni precedenti che andremmo a costituire approvando questo disegno di legge. Francamente la lettera del Ministro, con tutto il rispetto che ho verso di lui,

invece che portare a me elementi di convincimento, quasi quasi mi porta elementi in contrario, poichè l'unico fatto positivo che io rilevo da essa è la richiesta dell'organizzazione sindacale, mentre gli altri elementi sono, a mio parere, di carattere negativo nei confronti dell'approvazione del disegno di legge. Infatti, quando si dice che la questione della sistemazione dei fattorini non porterebbe ad un aumento del numero di essi, si dice una cosa che non ha senso comune, poichè, quando questi fattorini saranno promossi al ruolo degli uscieri, commessi ecc., evidentemente resteranno vuoti dei posti; e di questo il Ministro è tanto sicuro, che dice che non è da escludersi la forma dell'appalto per il recapito dei telegrammi.

Io mi preoccupo sempre del lato della equanimità sindacale della questione: noi prendiamo questi elementi fin dai sedici anni ed io, in proposito, ho già fatto le mie eccezioni circa l'età troppo giovanile di questi ragazzi a cui affidiamo la responsabilità non piccola del recapito di telegrammi, e dopo due anni li inquadrano in un ruolo transitorio, per immetterli, poi, dopo 5 anni, nel ruolo del personale subalterno, in ragione dei 3/4 dei posti disponibili. Noi, insomma, andiamo a sottrarre al libero concorso 3/4 dei posti disponibili nel ruolo iniziale. C'è anche un altro fatto da considerare: questi ragazzi — che, per chi è pratico dell'Amministrazione, sa bene che in genere sono i figli del vecchio commesso di ruolo, di quello che va a riposo, del capo usciere del Sottosegretario, ecc. — entrano nell'Amministrazione senza concorso. Ora, io ricordo un disegno di legge

di cui fui relatore, quello relativo agli assuntori delle Ferrovie dello Stato: in occasione della discussione di esso noi dicemmo che, quando si presentano dei posti in ruolo a cui possono concorrere gli assuntori, l'anzianità degli assuntori avrebbe contato come titolo di merito, nel concorso, con un punto per ogni anno di servizio. Con questa disposizione noi cautelammo la giustizia distributiva dei posti e ricordo che io dissi che così avevamo fatto affinché gli interessati entrassero per la porta, mentre oggi si propone di farli entrare per la finestra. Diceva l'onorevole relatore che egli conosce degli agenti che, attraverso l'immissione in ruolo come fattorini, sono diventati elementi di primo piano, avendo conseguito titoli di studio, lauree, ecc. Ma tutto questo non è affatto

escluso da un pubblico concorso, che, per me, ha una importanza capitale perchè, se andassimo a vedere a fondo le cause per cui si lamentano tanti inconvenienti nella burocrazia, constateremmo che la principale ragione è costituita dal fatto che vengono immessi nei ruoli dell'Amministrazione elementi attraverso leggi di ripiego e non attraverso pubblici concorsi.

UBERTI. Io posso comunicare all'onorevole Commissione che ho parlato ieri sera con il Presidente della 5ª Commissione, senatore Paratore, il quale mi ha detto che il timore della Commissione da lui presieduta era quello di un aumento dell'organico dell'Amministrazione. Dopo che gli ho dimostrato che non vi è alcun aumento in dipendenza dell'approvazione di questo disegno di legge, egli mi ha detto che la Commissione finanze e tesoro non aveva più alcuna eccezione da sollevare. Quindi la 7ª Commissione è completamente libera di decidere.

PRESIDENTE. Allora ogni eccezione della 5ª Commissione è superata.

UBERTI. La questione della sistemazione dei fattorini è stata discussa lungamente dalla Commissione paritetica del personale e si è arrivati alla unanimità ad una decisione che era di portata molto più ampia di questo disegno di legge. I fattorini telegrafici sono coloro i quali, stando 4, 5 anni al servizio dell'Amministrazione, diventano gli elementi più pratici e preziosi: se c'è una categoria dalla quale l'Amministrazione ha raccolto delle persone che veramente hanno reso ad essa dei notevoli servizi, è proprio quella dei fattorini telegrafici. Il fascismo ha interrotto una linea di condotta che era sintetizzata nella legge Chimienti, che nel 1922, dopo 20 anni di lotta, aveva concretizzato le aspirazioni dei fattorini che avevano dimostrato il loro attaccamento all'Amministrazione. Per essa, i fattorini entravano senz'altro, secondo la necessità, nei ruoli dell'Amministrazione, ma la loro categoria non aveva alcuna garanzia ulteriore, poichè, giunti a 60 anni, non erano protetti da alcuna forma di pensione. È comprensibile quindi la loro attesa per questa nuova sistemazione, la quale del resto non comporta alcun aggravio finanziario per l'Amministrazione. Per cui io raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge,

che, del resto, è un vero e proprio atto di giustizia.

RICCI MOSÈ, relatore. Io mi associo completamente a quel che ha detto il senatore Uberti. Si tratta di un provvedimento di giustizia verso l'unica categoria del personale dell'Amministrazione delle poste che sia rimasta finora del tutto abbandonata. Come la legge stessa dice, non si chiede nè un aumento del numero dei fattorini, che deve essere stabilito di concerto con il Ministero del tesoro e quello delle poste, secondo le esigenze del servizio, nè alcun aumento di paga, che continua ad essere quella che è oggi. Vogliamo semplicemente scegliere tra i fattorini, che contino al loro attivo ben sette anni di servizio, quelli che vanno inquadrati nel ruolo del personale subalterno nel limite dei 3/4 dei posti disponibili.

TOMMASINI. Quello che prima io ho affermato è stato ulteriormente confermato dal senatore Uberti, che, cioè, l'Amministrazione assume i fattorini liberamente, senza alcun concorso, a seconda che se ne presenti la necessità. Io dichiaro che voterò a favore della legge, perchè non mi voglio mettere contro questi ragazzi, ma propongo alla vostra attenzione un ordine del giorno in cui si richiede che vengano fatti i concorsi almeno per la loro assunzione come fattorini.

Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

« La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) nell'approvare il disegno di legge n. 1036, concernente la sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, esprime il voto che per le future assunzioni di fattorini telegrafici si proceda a mezzo di pubblici concorsi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tommasini, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini provvisori, nei

limiti di un contingente numerico fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, sulla base delle effettive esigenze del servizio predetto.

I fattorini devono essere di età non inferiore ad anni 16, nè superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.

FERRARI. Ho chiesto la parola perchè a questo articolo 1, come del resto anche ad altri successivi, io avrei desiderato apportare qualche modificazione, che mi sembra migliorerebbe il testo del disegno di legge sotto tutti i rapporti. Però, ascoltate le osservazioni del senatore Tommasini, ed il suo ordine del giorno, rinunzio ai miei emendamenti ed approvo il disegno di legge così come ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di questo disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

Con decreto motivato del Ministro per le poste e telecomunicazioni può essere negato il passaggio in pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica.

I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per an-

zianità congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di età e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lodato: « Modificazione del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore » (N. 1111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lodato: « Modificazione del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:
« Il trasporto di persone su autocarri assog-

gettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27-28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è autorizzato dall'autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso per tutta la durata del lavoro di ciascuna azienda agricola o industriale precisato nella domanda e, in casi diversi, per la durata non superiore a cinque giorni ».

A proposito di questo disegno di legge, comunico alla Commissione che mi ha telefonato il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista, il quale mi dice che è in progettazione un più complesso disegno di legge che assorbirebbe questa proposta del senatore Lodato; pregherebbe quindi la Commissione di soprassedere all'esame di questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Lodato, in quanto esso potrebbe compromettere il progetto in preparazione al Ministero. Ho ricevuto poi una lettera da parte del Ministero delle finanze, in data 5 luglio, che, dopo altre considerazioni, dice: « Sembra pertanto opportuno sospendere ogni decisione sul disegno di legge di iniziativa del senatore Lodato, finchè il Governo non avrà perfezionato e sottoposto all'esame del Parlamento lo schema presentemente allo studio ».

In queste condizioni io sono dolente di dire al collega Lodato che, malgrado tutta la mia buona volontà, debbo rinviare ad una prossima seduta l'esame del disegno di legge di sua iniziativa.

FERRARI. Desidererei che l'onorevole Presidente si facesse interprete del desiderio da parte nostra che questo progetto organico in materia da parte del Ministero venisse portato al nostro esame al più presto possibile, immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari. Infatti il progetto del senatore Lodato è molto importante ed interessante per cui, se pur si deve attendere un progetto più organico, tuttavia è opportuno che la materia da esso trattata sia esaminata al più presto.

LODATO. Io ho presentato questo disegno di legge per modificare un articolo di natura esclusivamente politica in una legge esclusivamente finanziaria. La modifica da me proposta riguarda soltanto la parte politica, cioè la durata del permesso concesso dal Prefetto per il trasporto di persone su autocarri. Mi sono deciso a questo dietro dichiarazioni fat-

temi da tutte le categorie interessate di lavoratori e di datori di lavoro di tutte le industrie stagionali, che molte volte rimangono ferme proprio a causa di quella disposizione che io mi riprometto di eliminare. A me sembra una anomalia da parte del Governo chiedere un rinvio di un provvedimento d'iniziativa parlamentare per la ragione che è allo studio un progetto ministeriale. Indi io insisto per la trattazione del disegno di legge da me proposto.

PRESIDENTE. Io sono dolente di dovere dire al collega Lodato che, dietro le sollecitazioni del Ministero competente dei trasporti e dietro l'invito del Ministero delle finanze, debbo pregare la Commissione di voler consentire il rinvio. Io, conformemente alla proposta del senatore Ferrari, mi renderò parte diligente perchè il progetto governativo sia pronto per la ripresa dell'attività legislativa.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Miglioramenti delle pensioni della gente di mare** » (N. 1172) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti delle pensioni della gente di mare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMMASINI, relatore. Il disegno di legge che abbiamo sott'occhio e di cui avrete certamente letto la relazione che lo precede, che spiega il suo significato, non è che la conseguenza naturale della legge precedente con la quale, presente il senatore Paratore, Presidente della 5ª Commissione finanze e tesoro, abbiamo approvato una forma di anticipazione da parte del tesoro di 1.400 milioni, per costituire il fondo necessario per il funzionamento della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Questa legge è una di quelle forme legislative che sorprendono un po' chi le studia, costretto a chiedersi, meravigliato: perchè non si è fatto un provvedimento unico? A quale scopo due leggi distinte? Si poteva fare una legge, per così dire, di miglioramento alle pensioni dei marittimi e poi provvedere allo stanziamento dei fondi mediante i contributi concessi dal Tesoro con una anticipazione appunto di 1.400

milioni su quelli che possono essere i crediti maturati dalla previdenza marinara nei suoi confronti.

Il presente disegno di legge trae le sue origini da un precedente, cioè dall'accordo sindacale dello scorso anno, stipulato in occasione della agitazione dei marittimi, che prevedeva il miglioramento delle pensioni dei marittimi tale quale è contemplato in questa legge. Il progetto di cui discutiamo ha già un anno di incubazione, per così dire, perchè avrebbe dovuto avere effetto dal 1º gennaio 1950. Faccio subito presente che si tratta di una legge a carattere transitorio, in quanto che ha una durata che va fino al 31 dicembre 1950.

Mi sono procurato alcuni prospetti analitici da cui risulta quale è il miglioramento delle pensioni, che è effettivamente sensibile: il minimo mensile per vecchi superiori all'età di 65 anni è, complessivamente, di 12.570 lire. Gli esempi che potrei citarvi sono parecchi, ma credo opportuno risparmiarveli. Da essi in ogni modo risulta il significato profondamente umano di questa legge che, sia pure in via provvisoria, determina un adeguamento non irrilevante delle pensioni dei marittimi, mentre è in preparazione una legge che provvederà alla sistemazione definitiva della materia.

Come viene fatto fronte a questi maggiori oneri? Mediante determinati contributi che sono fissati dalla legge, e che potete leggere nelle tabelle annesse. Studiando il testo della legge mi sono domandato perchè non fosse previsto il pagamento di un contributo da parte degli interessati; mi è stato risposto che così è previsto in modo tassativo dall'accordo sindacale di cui ho detto prima. In considerazione di questo, io mi dichiaro completamente favorevole al testo del disegno di legge così come è, giacchè ritengo che, quando il Ministro ha firmato un accordo, egli deve fare onore alla sua firma, mentre è compito dei parlamentari agevolarlo il più possibile.

Non aggiungo altro, sono pronto a dare tutte le spiegazioni che gli onorevoli colleghi vorranno domandarmi e ripeto l'invito alla Commissione di approvare il disegno di legge.

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Io non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto sinteticamente, ma compiutamente, il senatore Tommasini. Questa legge tende a sanare una situazione vera-

mente insopportabile per talune categorie, per cui, ad esempio, il Comandante di una nave come il « Rex », cioè una persona che per 25 anni ha guidato la più bella e potente nave della marina italiana, oggi, con una pensione di 5.000 lire al mese, è costretto ad andare a chiedere nel porto di Genova il favore di una prestazione occasionale per guadagnare qualcosa. Il disegno di legge non fa che provvedere a questo stato di cose, che è contro ogni senso di equanimità. La legge ha un carattere provvisorio; l'accordo sindacale a cui si riferiva il senatore Tommasini ha un riflesso immediato nel disegno di legge che presentò l'allora Ministro *ad interim* senatore Corbellini, e che alla Camera dei deputati e al Senato ebbe un collaudo ufficiale, in quanto il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'epoca dissero che quell'accordo sindacale avrebbe costituito la base sulla quale si sarebbero venute costruendo le norme per le pensioni ai marittimi. È questa la ragione per la quale non è prevista in questo disegno di legge la prestazione da parte degli interessati.

Un Comitato, che io ho l'onore di presiedere, sta preparando un progetto definitivo in questa materia, progetto che si spera poter presentare all'esame del Parlamento alla ripresa della attività legislativa; con questo disegno di legge definitivo speriamo di poter dare ai marittimi ed anche agli ufficiali dello Stato Maggiore che hanno speso tutta la loro vita per la loro nobile missione, pensioni tali che non debbano temere di morire di fame nella loro vecchiaia.

Sulla tecnica di questo disegno di legge che costituisce una riparazione provvisoria e temporanea ad un grave stato di disagio, non ho nulla da osservare. Il Governo prega l'onorevole Commissione di approvarlo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

FERRARI. Noi siamo dell'idea che questo disegno di legge risolva soltanto in modo inadeguato il problema; soprattutto esso non affronta con l'urgenza dovuta una situazione che si presenta piuttosto grave. Mi sembra che questo disegno di legge, ad esempio, tralasci completamente di prendere in considerazione quei lavoratori, che fruiscono di posizioni particolari nei riguardi della previdenza, siano essi impiegati amministrativi, siano anche ufficiali di Stato Maggiore della marina mercantile.

Sotto questo profilo mi pare che sarebbe bene che fosse inserito qualcosa nel disegno di legge. Io ho qui una specie di memoriale — che mi pare legittimo e giusto — di questa gente che suggerisce di inserire una disposizione analoga a quella contenuta già nell'articolo 2 del decreto legge del 1947, secondo la seguente formula: « Il contributo dovuto per il personale navigante ed amministrativo in servizio alla data 31 dicembre 1945, il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1442, e da conti individuali con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto già citato, ecc. ».

Poi vi è un'altra proposta che mi pare accettabile la proposta, cioè, di abolire il secondo punto dell'articolo 4.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero assicurare l'onorevole Ferrari che già si tiene presente quanto egli ha fatto rilevare, nel testo del nuovo disegno di legge in preparazione. Ripeto, inoltre, che questo disegno di legge ha carattere di applicazione transitoria, cioè fino al 31 dicembre di quest'anno. Considerata la brevità di tempo della sua durata, proporrei agli onorevoli membri della Commissione di non apportarvi delle modifiche poichè, se esso dovesse tornare alla Camera, si interromperebbe, per chissà quanto tempo, il suo corso.

Pregherei l'onorevole Ferrari di trasmettere il memoriale di cui è in possesso al Presidente della Commissione, il quale poi potrebbe a suo tempo comunicarlo al Ministero.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del 30 giugno 1949, è maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complemen-

tare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.

Tale assegno è dovuto anche ai titolari di pensione del « Fondo Adria ».

Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322.

(È approvato).

Art. 2.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente articolo 1 è istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un « Fondo assegni complementari » alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5.

Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

Con la stessa decorrenza è dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1.500 per ciascun iscritto alla Gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.

(È approvato).

Art. 4.

I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.

(È approvato).

Art. 5.

Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara è dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potrà essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente articolo 2.

Poichè mi sembra che in questo articolo sia contemplata una vera e propria delega al Presidente della Repubblica per il cambiamento delle cifre dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 di questa legge, ritengo necessario che il rappresentante del Governo fornisca qualche delucidazione in proposito.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non si tratta di una delega al Presidente della Repubblica, in quanto che egli, con suo decreto, può semplicemente variare i rapporti dei contributi fra loro, senza cambiare minimamente l'ammontare complessivo della somma disponibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

(È approvato).

Art. 8.

Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 4, lettera *d*), sarà fatto fronte mediante prelevamento dal « fondo a disposizione » iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del capitolo 84 dello stesso stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov-

vedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

TABELLA A.

A R M A T O R I

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato
Superiore a 2.000 tonnellate	L. 5.800
Da 1.000 a 2.000 tonnellate	» 3.400
Da 301 a 999 tonnellate	» 1.000

TABELLA B.

P I L O T I

Porti	Contributo mensile supplementare per ogni pilota in servizio
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia . .	L. 2.000
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, La Spezia, Messina, Palermo	» 1.800
Siracusa, Taranto, Trapani	» 1.600
Ancona, Piombino, Portoferraio	» 1.400
Brindisi, Carloforte, Milazzo, Marsala	» 1.200
Barletta, Porto Empedocle, Salerno, Fiumicino, Licata, Monopoli, Roma, Torre Annunziata	» 800

(Sono approvate).

TOMMASINI, *relatore*. Per lealtà debbo precisare che alcune delle cifre stabilite nelle tabelle A e B sono state leggermente aumentate in confronto di quelle che erano state fissate nell'accordo sindacale. Per esempio, la prima cifra della tabella A, di lire 5.800, inizialmente era soltanto di 5 mila lire; la somma di 3.400 era di 3 mila, ecc.

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, relativo alle provvidenze per il recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate » (N. 1203)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dietro mie sollecitazioni ci è stato trasmesso il disegno di legge: « Modifiche al decreto legislati-

vo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, relativo alle provvidenze per il recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate», già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del suo articolo unico:

Articolo unico.

I documenti occorrenti per la liquidazione del compenso di riparazione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pur non essendo esso iscritto all'ordine del giorno, proporrei alla Commissione di discuterlo oggi stesso.

Si tratta semplicemente di una proroga di termini per la presentazione dei documenti occorrenti per la liquidazione dei compensi di riparazione per le navi mercantili sinistrate. Si tratta di una massa di piccoli armatori che hanno estremo bisogno di questi compensi di riparazione e, non ricevendoli al tempo che desidererebbero, protestano contro il Ministro della marina mercantile, evidentemente senza nessuna giustificazione. Con questo disegno di legge si intende appunto ovviare ad un ritardo dovuto principalmente alla lentezza della burocrazia.

MASSINI. Non è per fare una scortesia all'onorevole Presidente o all'onorevole Sottosegretario, ma debbo fare rilevare che ci siamo trovati altre volte in queste circostanze, con disegni di legge non iscritti all'ordine del giorno, senza un relatore e tutte le volte abbiamo rinunciato a trattarne. Io non discuto sulla sostanza del disegno di legge, ma faccio la questione di principio che, se una volta si ammette che si possa discutere un disegno di legge non scritto all'ordine del giorno, in seguito non ci si potrà più rifiutare di fronte a nuove richieste, con grave danno per la serietà dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ma le faccio osservare, onorevole Massini, che la procedura da noi seguita è prevista dal regolamento. Ad ogni modo la pregherei di ascoltare quello che vorrà comunicare alla Commissione l'onorevole Sottosegretario.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. L'unica ragione per cui questo disegno di legge perviene con una procedura di estrema urgenza alla discussione della Commissione è il fatto che la Camera dei deputati l'ha approvato soltanto il 19 luglio. Si tratta di una legge di pochissimo conto, cioè della sanatoria di un termine legislativo per la presentazione di documenti occorrenti per una liquidazione.

Il decreto legislativo luogotenenziale numero 686, del 19 ottobre 1945, poneva, fra le altre considerazioni necessarie per ottenere la concessione del compenso di riparazione, quella che i lavori di rimessa in efficienza delle navi sinistrate dovessero essere ultimati entro il 31 dicembre 1947. Questo termine fu successivamente prorogato al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, il quale però dispone anche che ai beneficiari della proroga il compenso avrebbe potuto essere proporzionalmente ridotto in relazione alla residua disponibilità dei fondi di bilancio dopo effettuata la liquidazione dei compensi spettanti per le navi rimesse in efficienza entro l'anno 1947.

È evidente che, per potersi procedere al computo della riduzione anzidetta, occorre:

1) che siano erogati tutti i contributi per le unità ripristinate entro il 1947; onde poter constatare l'ammontare residuo degli stanziamenti;

2) che si conosca esattamente il numero dei concorrenti che rientrano nella proroga accordata col citato decreto 1151 e l'ammontare esatto complessivo dei compensi che sarebbero ad essi spettati, qualora i lavori fossero stati ultimati entro la data del 31 dicembre 1947.

L'aliquota di riduzione sarà poi ricavata dividendo le rimanenze di bilancio per l'importo globale dei compensi spettanti per le unità finite di riparare nell'anno 1948.

Poichè i dati ora accennati non possono ottenersi se non con l'esibizione di tutti i documenti occorrenti per il conseguimento dell'effettiva corresponsione del compenso e poichè, nè il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, nè il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, contengono alcuna disposizione che stabilisca un termine per la presentazione dei documenti stessi, si rende ne-

cessario stabilire detto termine con apposita legge. Ed infatti l'unico articolo del disegno che si propone all'approvazione del Parlamento statuisce che la documentazione in parola, tanto per le navi ripristinate entro il 1947, quanto per quelle ripristinate entro il 1948, debba essere progettata dagli interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, ossia, giusta l'articolo 73 — ultimo comma — della Costituzione, entro tre, sei o quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge, termine più che congruo, considerato che la documentazione richiesta riflette avvenimenti non posteriori comunque alla data del 31 dicembre 1948.

Coloro che non osserveranno quest'onere si intenderanno *ope legis* decaduti dal diritto di concorrere al compenso di riparazione previsto dai due citati decreti n. 686 e n. 1151.

Solo così potrà essere definita la situazione — che il Ministero ha più volte, ma sempre inutilmente, tentato di chiarire sia direttamente, sia per tramite delle associazioni di categoria — di ben 787 domande rimaste fino ad ora completamente prive di documentazione e di altre 81 insufficientemente documentate, e sarà possibile provvedere alla liquidazione dei compensi per tutte le altre, relative a navi e galleggianti che si trovano nelle condizioni di

cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151.

FERRARI. Udite le parole dell'onorevole Sottosegretario, ci dichiariamo d'accordo, con una sola raccomandazione che, cioè, da ora in avanti tutti i disegni di legge da esaminare siano distribuiti in precedenza ai componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1203.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I documenti occorrenti per la liquidazione del compenso di riparazione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1151, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.